

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ
DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

Oggetto: Legge 238/2016, articolo 31, comma 10 – DGR Marche n. 982/2012 – Approvazione Elenco regionale menzioni “vigna” e suoi sinonimi per la campagna 2021/2022.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di approvare, in applicazione dell'articolo 31, comma 10, della legge 12 dicembre 2016, l'elenco delle menzioni «vigna» e suoi sinonimi per la campagna 2021/2022 come contenuto nell'allegato A al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale;
- che copia del presente decreto viene inviato a titolo di notifica a Istituto Marchigiano di Tutela Vini – I.M.T., nei termini e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni in materia;
- di trasmettere il presente decreto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF Emilia Romagna e Marche - Sede distaccata di Ancona, ad Agea Coordinamento e a Valoritalia Srl;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/2016 e DGR n. 1158/2017 sul sito www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata alla sezione OCM Vitivinicolo.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente
(*Roberto Luciani*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61: Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo 18 luglio 2019, n. 7701: Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola;
- DGR Marche n. 982 del 03/07/2012: Decreto legislativo n. 61/2010, articolo 6, comma 8. Linee guida per l'istituzione dell'elenco positivo regionale delle menzioni vigna e suoi sinonimi;
- Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno n. 288 del 05/11/2020: Legge 238/2016, articolo 31, comma 10 – DGR Marche n. 982/2012 – Approvazione Elenco regionale menzioni << vigna >> e suoi sinonimi per la campagna 2020/2021.

Motivazione

Con DGR Marche n. 982 del 03/07/2012 sono state approvate le linee guida per l'istituzione dell'elenco regionale delle menzioni «vigna» e suoi sinonimi in applicazione dell'articolo 6 comma 8 decreto legislativo 8 aprile 2010, che ne dispone le condizioni di utilizzo (*“La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l'inizio della campagna vendemmiale 2011/2012”*).

L'articolo 31 comma 10 della legge 238/2016, nel riprendere sostanzialmente quanto stabilito dall'articolo 6 comma 8 del d.lgs. 61/2010, stabilisce: *“la menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, può essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini a DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve e a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga*



separatamente e che sia previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante procedura che ne comporta la pubblicazione . La gestione dell'elenco può essere delegata ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41, comma 4.”.

L'articolo 91 della legge 238/2016 abroga il d.lgs. 61/2010 ma, come illustrato, la predetta legge stabilisce sostanzialmente all'articolo 31 comma 10 quanto precedentemente disposto dall'articolo 6 comma 8 del d.lgs. 61/2010 in ordine all'elenco delle menzioni “vigna” e suoi sinonimi.

Pertanto, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della legge n. 238/2016 che rilevano rispetto allo schedario viticolo e alla tenuta e gestione dell'elenco delle menzioni “vigna”, in particolare articolo 8 e 37, e nel rispetto dell'obbligo di pubblicazione che avviene nelle forme previste dalla DGR n. 573/2016 e DGR n. 1158/2017, si ritengono applicabili le disposizioni approvate con DGR n. 982 del 03/07/2012, non essendo avvenuta la delega alla gestione dell'elenco ai consorzi di tutela di vini.

Annualmente, in relazione alle domande di iscrizione pervenute in applicazione della DGR n. 982/2012, viene approvato l'aggiornamento dell'elenco regionale delle menzioni «vigna» e suoi sinonimi e, da ultimo con decreto n. 288 del 05/11/2020, è stato approvato l'elenco per la campagna 2020/2021.

Istituto Marchigiano di Tutela Vini (IMT), nella sua qualità di consorzio di tutela vini riconosciuto dall'art. 41 della legge n. 238/2016, con nota Prot. 297/2021 del 12 agosto 2021, acquisita a prot. n. 1017666|13/08/2021 ha trasmesso la richiesta relativa all'inserimento nell'elenco regionale della menzione “Villa Bucci” come nome tradizionale.

Con nota prot. n. 1145295|16/09/2021 sono stati richiesti a IMT alcuni chiarimenti e documentazione integrativa alla richiesta pervenuta.

Inoltre, con nota prot. n. 1141732|16/09/2021, è stata inviata al Mipaaf la richiesta di parere in merito alla possibilità di iscrizione, nell'apposito elenco regionale delle “vigne”, come nome tradizionale di una menzione avente lo stesso nome di una menzione geografica elencata nell'allegato 1 ai disciplinari di produzione dei vini a DOP “Verdicchio dei Castelli di Jesi” e “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva”.

Nella nota di risposta prot. n. 0647359 del 09/12/2021, acquisita a prot. n. regionale 1506868|09/12/2021, la competente direzione ministeriale ha precisato che sia da ritenersi improprio l'utilizzo dell'espressione “nome tradizionale” da abbinare alla menzione “vigna” o similari, in quanto trattasi chiaramente di un “toponimo” figurante negli elenchi allegati ai citati disciplinari. Il Mipaaf, richiamando la legge n. 238/2016, ha precisato inoltre che qualora trattasi di iscrivere nell'elenco regionale delle vigne un “toponimo” che corrisponda ad una menzione geografica aggiuntiva, detta possibilità di iscrizione è conforme alla disposizione di legge, ovviamente limitatamente alle menzioni geografiche aggiuntive presenti negli elenchi allegati ai disciplinari di produzione che effettivamente si configurano come toponimi e che, dunque, possono essere associati alla menzione “vigna” e similari. La nota ministeriale precisa



inoltre che che detta possibilità non pregiudica l'utilizzo, da parte di eventuali altri produttori interessati, dei toponimi in questione in qualità di unità geografiche aggiuntive, in conformità ai citati disciplinari dei vini a DOP "Verdicchio dei Castelli di Jesi" e "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva", e dunque, senza l'associazione alla menzione vigna.

IMT, con note pervenute in data 11 ottobre e 17 dicembre 2021, acquisite rispettivamente a prot. n. 1260766|11/10/2021 e prot. n. 1543375|20/12/2021, ha trasmesso la documentazione integrativa alla richiesta di iscrizione della menzione "Villa Bucci" nell'elenco regionale quale toponimo, dettagliando l'ubicazione del vigneto oggetto di iscrizione.

Per quanto illustrato, si propone di aggiornare l'elenco regionale delle menzioni «vigna» e suoi sinonimi per la campagna 2021/2022, come contenuto nell'allegato A al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale, inserendo la menzione vigna "Villa Bucci" quale toponimo.

Non è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento del 20 settembre 2021 previsto dalla DGR n. 982 del 03/07/2012 per l'approvazione annuale dell'elenco, in quanto sono stati necessari opportuni approfondimenti istruttori e successive integrazioni documentali ai fini dell'iscrizione della menzione "Villa Bucci", come illustrato nel documento istruttorio.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone l'adozione di un decreto avente ad oggetto: *Legge 238/2016, articolo 31, comma 10 – DGR Marche n. 982/2012 – Approvazione Elenco regionale menzioni "vigna" e suoi sinonimi per la campagna 2021/2022.*

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(*Silvana Paoloni*)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: Elenco regionale delle menzioni «vigna» e suoi sinonimi per la campagna 2021/2022.

